



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2008

Norme sulla cittadinanza, immigrazione
e residenza degli stranieri

ONOREVOLI SENATORI. – Per preservare la situazione di fatto che dura da tempo e rendere possibile l’emanazione e soprattutto l’applicazione di norme più restrittive in materia di immigrazione senza ledere i principi di umanità e quelli di libertà della persona umana, si propone l’adozione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - È cittadino per nascita chi nasce in territorio italiano. Quando per legge estera egli sia anche cittadino di un altro Stato, all'età di diciotto anni egli opta tra la cittadinanza italiana e quella estera, secondo le norme stabilite in apposito regolamento del Governo».

Art. 2.

1. La cittadinanza italiana è concessa di diritto, a seguito di apposita domanda dell'interessato, allo straniero o all'apolide che abbia ottenuto il permesso di soggiorno permanente o annuale rinnovato e risieda in Italia da almeno cinque anni.

2. La cittadinanza si estende anche alla moglie o alle mogli ed ai figli minori legittimi o riconosciuti o adottati.

Art. 3.

1. A tutti gli immigrati, anche clandestini, che si trovino sul territorio italiano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, e che non siano stati condannati per un reato per il quale è prevista una pena superiore ai cinque anni, è concesso, su loro domanda, il permesso di soggiorno permanente. Tale permesso, alle stesse condizioni, è esteso automaticamente alla moglie o alle mogli ed ai figli non maggiorenni o maggiorenni conviventi, legittimi, naturali o adottati, ancorché non residenti nel territorio italiano.

Art. 4.

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».

2. L'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derogano alle altre disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.